

Cassazione Civile, sez. Trib., 30 ottobre 2009, n. 23017

In materia di antiriciclaggio, a fronte di un duplice obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte del responsabile della dipendenza all'organo direttivo della banca da un lato, e da parte di quest'ultimo al questore dall'altro (art. 3 D.L. 3 maggio 1991, n. 143), spetta solo al secondo il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle definitivamente al questore laddove le ritenga fondate in base all'insieme degli elementi a disposizione. Diversamente, il responsabile della dipendenza è tenuto, in ragione di un margine di discrezionalità più limitato, a segnalare all'organo direttivo ogni operazione ritenuta anche solo astrattamente sospetta in funzione della sussistenza di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge – quali le caratteristiche, l'entità, la natura o qualsivoglia altra circostanza oggettivamente significativa conosciuta in ragione delle funzioni esercitate - o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia.

Testo della sentenza:

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo

1.1 - Il signor XXXX titolare della dipendenza XXXX fece opposizione, con ricorso al tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, contro il decreto emesso il 6.12.2001 (notificato il 22.3.2002) dal ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, con cui gli era ingiunto il pagamento, in solido con la suddetta banca, della somma di Uve 79.000.000, a titolo di sanzione per omessa segnalazione — in violazione dell'articolo 3, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" — di operazioni asseritamente sospette, consistite nel versamento, anche da parte di soggetti non titolari di corno corrente presso la stessa dipendenza bancaria, di rilevanti somme di denaro (Lire 395.000.000) in modo frazionato e parzialmente in contanti.

1.2.- Con la sentenza citata in epigrafe, pronunciata in contraddittorio delle parti, il tribunale giudicò che nessun obbligo di comunicazione incombeva all'opponente, partendo dalla considerazione che anche operazioni "connotate da anomalie oggettive potrebbero.., risultare giustificate e non sospette se guardate alla luce delle notizie sul cliente conosciute, dall'intermediario"; quindi annullò l'ingiunzione avendo rilevato che il caso in esame, obiettivamente anomalo alla stregua dei parametri indicativi di operazioni sospette elaborati dalla Banca d'Italia (emissione reiterata di assegni al di sotto del limite di venti milioni di Uve), non dava tuttavia adito a dubbi tali da imporre la segnalazione giacché "la conoscenza di soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato rend[evano] perfettamente spiegabili le operazioni oggetto di contestazione. Infatti... tutti i soggetti coinvolti intrattenevano consolidati rapporti con il XXXX ed il denaro utilizzato proveniva dalla vendita di un complesso immobiliare di proprietà della società", di cui era amministratore uno dai depositanti.

1.3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il ministero dell'economia e delle finanze, con unico motivo; l'intimato XXXX resiste mediante contro-ricorso, illustrato anche da memoria.

2. - Motivo del ricorso e replica del resistente

2.1.- La sentenza del tribunale censurata, ai sensi dell'articolo 360, 1^a co., nn. 3 e 5. c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3. co. 1, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197. e successive modifiche ed integrazioni; e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo.

2.1.1.- La difesa erariale sostiene che il giudice a quo, pur riconoscendo che la norme citata è inequivocabile nel prevedere, in determinati casi, uno specifico obbligo di segnalazione, tuttavia "ne relativizza la portata al punto da sminuirne tale obbligo in un'opzione meramente discrezionale"; dovendosi invece ritenere, secondo una corretta interpretazione del citato articolo 3 (come sostituito dall'articolo 1, D. Lvo 26 maggio 1997, n. 153), che il personale bancario è tenuto a collaborare attivamente nella lotta al riciclaggio, segnalando qualunque operazione sospetta, "nel senso che solo l'assoluta certezza circa la regolarità delle operazioni effettuate potrebbe essere al limite suscettibile di escludere l'obbligo di segnalazione": pertanto, "anche un solo sospetto o la presenza di una mia minima anomalia fa[rebbe] scattare l'obbligo di segnalazione"; con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la norma sarebbe stata violata o falsamente interpretata dal tribunale, mancando "assoluta certezza della regolarità delle operazioni quando uno dei soggetti coinvolti non solo aveva posto in essere un comportamento contrastante con gli indici di anomalia di operazioni sospette messi a punto dalla Banca d'Italia — e cioè richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante —, ma non risultava nemmeno persona intestataria di conto corrente presso la dipendenza cui era stata rivolta siffatta richiesta, consistente nell'emissione di quindici assegni circolari per un importo complessivo di Lire 200.000.000, a fronte del versamento di contanti.

2.1.2.- In conclusione, secondo l'amministrazione ricorrente, il citato articolo 3 dovrebbe essere interpretato "nel senso che per far scattare l'obbligo di denuncia è sufficiente l'esistenza di un minimo sospetto circa la trasparenza dell'operazione";

altrimenti si rischierebbe di vanificarne sostanzialmente la portata, quando si desse “prevalente credito a giustificazioni rese a posteriori e per di più basate su valutazioni di carattere prevalentemente soggettivo”.

2.2.- Il resistente prospetta, in primis, l’inammissibilità della censura, sotto il duplice profilo della genericità, non essendo asseritamente indicati gli elementi probatori che avrebbero potuto indurre il giudice a diversa conclusione, e della violazione del principio d’insindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito; secondariamente, contesta che a determinare l’obbligo di segnalazione sia sufficiente, secondo la norma in esame, il “minimo sospetto”.

3. - Decisione

3.1.- Il ricorso merita accoglimento, nei termini di ragione di seguito espressi; per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante rigetto dell’opposizione proposta con ricorso introduttivo. Le spese (liquidate in dispositivo per la sola fase di legittimità, posto che il ministero non risulta costituito in tribunale), debbono far carico ai resistente, per la soccombenza.

4. - Motivi della decisione

4.1 La censura fondata, sotto il profilo della falsa applicazione di legge; non hanno pertanto rilevanza le eccezioni del resistente (v. par. 2.2), attinenti alla pretesa inammissibilità del motivo in relazione al taglio del materiale probatorio.

4.2 - Lo scopo cui tende la normativa interessante la presente causa è quello, annunziato già nel titolo del più volte citato D.L. n. 14311991, di contrastare i fenomeni criminali, limitando l’uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo “l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”; a tal fine, il legislatore — recependo anche direttive europee (cfr. D. L.vo n. 153/1997) — intende reprimere alcune condotte di pericolo (Cass. n. 6647/2007) fra le quali, per quanto ora interessa, quelle operazioni che “per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza.. induca[no] a ritenere” la possibile provenienza di denaro, beni o utilità, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dall’articolo 648bis e 648ter, c.p. (articolo 3, co. 1, D.L. n. 143/1991, sostituito dall’articolo 1, D. L.vo n. 153/1997, entrato in vigore il 1.9.1997, per segnalazioni effettuate dopo tale data, come prescrive il successivo articolo 2, quindi applicabile alla controversia in esame).

4.2.1. - E’ necessario sottolineare, in proposito, che tenuto a segnalare simili operazioni è “il responsabile della dipendenza”, il quale ne riferisce al “titolare dell’attività”; quest’ultimo “esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, ... le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell’operazione, il quale ne informa l’Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza” (articolo 3 cit., Co. 2). Altrimenti le archivia.

4.2.2. - Nelle ipotesi contemplate dall’articolo 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede dunque un duplice obbligo di segnalazione (cfr. Cass. n. 25134/2008), ugualmente sanzionato dall’articolo 5, co. 5, D.L. n. 143/1991: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell’attività, ossia all’organo direttivo della banca (articolo 3, co. 1), e da parte di quest’ultimo al questore (co. 2).

E’ del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore solo se le ritenga fondate, in base all’insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell’attività; mentre il responsabile della dipendenza, come l’odierno resistente, ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore “ogni” operazione che lo “induca a ritenere” che l’oggetto di essa “possa provenire” da reati attinenti al riciclaggio.

4.2.3. - Anche nell’ambito di questo più ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza deve controllare, per vero, che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l’operazione; ma si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge - caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza oggettivamente significativa - o ulteriormente specificati dalla Banca d’Italia; laddove gli elementi (pur sempre di carattere oggettivo) riferibili al cliente, che il responsabile della dipendenza è pure tenuto a considerare, sono la capacità economica e l’attività svolta: ciò significa, evidentemente, che l’entità (ad es.)dell’operazione non può essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto operante è dotato di alta capacità economica.

4.2.4. - Una di tali caratteristiche oggettive, menzionata espressamente dalla norma e ricorrente nel caso di specie, consiste nella “effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della stessa persona”; ciò significa che anche una pluralità di operazioni, ciascuna delle quali eventualmente inferiore al limite tollerato dalla legge, può non indurre alcun sospetto, e quindi non richiedere di essere segnalata, se il soggetto operante svolge notoriamente un’attività economica che, per sua natura, comporta la necessità di ricorrere ad una “pluralità di operazioni”; altrimenti, la segnalazione è obbligatoria.

4.3. - Nel caso di specie, il tribunale annota che gli “indici di anomalia”, predisposti dalla Banca d’Italia in quanto significativi di operazioni sospette, “segnalano la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell’intermediario sulla base della totalità delle informazioni di cui dispone”; e conclude nel senso che “la conoscenza dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato” valgono ad esentare da sospetti la reiterata emissione di assegni (ciascuno inferiore a venti milioni di Lire), che pertanto non meritava di essere segnalata.

4.3.1 - Questo ragionamento costituisce falsa applicazione della normativa in esame, sia perché la debita valutazione da parte

dell'intermediario (organo direttivo della banca) dell'operazione segnalata, alla luce di tutti gli altri elementi a sua disposizione (articolo 3, co. 2). non compete al responsabile della dipendenza bancaria (articolo 3, co. 1), come si è spiegato al par. 4.2.2; sia perché i dati relativi al cliente, che il responsabile di agenzia può legittimamente apprezzare, non sono quelli menzionati dal tribunale (conoscenza personale del soggetto e provenienza del denaro), bensì la capacità economica ed il tipo di attività, svolta da costui: elementi diversi da quelli presenti e considerati nella fattispecie in esame.

4.4. - Le ragioni svolte giustificano la decisione (par. 3.1).

5.- Dispositivo

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

Accoglie il ricorso, cassa a sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 2.000,90 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria il giorno 24 settembre 2009.

<http://www.consultalex.it/content/giurisprudenza/cassazione-civile-sez-trib-30-ottobre-2009-n-23017>